



# COMUNE DI CORMONS

PROVINCIA DI GORIZIA

## Regolamento comunale per la localizzazione, l'installazione ed il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile

*Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 26/4/2017*

# INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito di applicazione, contenuti e validità temporale del Regolamento e per la localizzazione, l’installazione ed il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Principio di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici ed obiettivi generali del Regolamento.....	5
Art. 4 – Elementi costitutivi del Regolamento.....	6
Art. 5 –Programmi di Sviluppo della rete.....	6
Art. 6 - Istruttoria della verifica di conformità al Progetto di Piano dei Programmi di Sviluppo.....	7
Art. 7 – Modalità d’attuazione del Regolamento.....	7
<b>TITOLO II - CRITERI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELEFONIA MOBILE.....</b>	<b>8</b>
Art. 8 – Tipologie di localizzazione ed ITM esistenti.....	8
Art. 9 – Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata .	8
Art. 10 – Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone preferenziali e nelle preferenziali vincolate.....	10
Art. 11 – Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone neutre.....	11
Art. 12 – Disposizioni autorizzative.....	11
Art. 13 – Divieti e deroghe.....	13
Art. 14 – Caratteristiche impiantistiche e radioelettriche degli impianti.....	13
Art. 15 – Caratteristiche tipologiche degli impianti.....	13
Art. 16 – Posizionamento delle microcelle e dei gap-filler.....	14
Art. 17 – ITM esistenti ritenuti compatibili.....	14
Art. 18 – ITM esistenti ritenuti compatibili ma con la prescrizione di interventi di mitigazione.....	15
<b>TITOLO III - CRITERI L’INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>16</b>
Art. 19 – Disposizioni per la compatibilità paesaggistica degli impianti in Comune di Cormòns.....	16
Art. 20 – Inserimento degli impianti nel territorio urbanizzato: Ambito di interesse sottrico culturale.....	16
Art. 21 – Inserimento degli impianti nel territorio urbanizzato: ambito di conservazione e completamento delle aree centrali.....	17

Art. 22 – Inserimento degli impianti nel territorio urbanizzato: a prevalente carattere residenziale esterno al centro e/o di espansione, aree militari .....	17
Art. 23 – Inserimento degli impianti nel territorio urbanizzato: ambito industriale/artigianale, commerciale .....	18
Art. 24 – Inserimento degli impianti nel territorio extraurbano: ambito extraurbano.....	18
Art. 25 – Inserimento degli impianti nel territorio extraurbano: ambito di interesse paesaggistico o di tutela ambientale.....	19
Art. 26 – Armadiature e volumi di servizio .....	19
Art. 27 – Area di pertinenza.....	20
Art. 28 – Accesso all’area ed opere civili e scavi su suolo pubblico .....	20
Art. 29 – Impianti mobili per telefonia mobile.....	21
Art. 30 – Dismissione degli ITM.....	21
<b>TITOLO IV - CONTROLLI AMBIENTALI.....</b>	<b>22</b>
Art. 31 – Risanamento e bonifica di impianti esistenti .....	22
Art. 32 – Vigilanza e controllo.....	22
Art. 33 – Sanzioni.....	22
<b>TITOLO V - NORME FINALI.....</b>	<b>23</b>
Art. 34 – Approvazione del Regolamento. Entrata in vigore del regolamento. Durata e varianti. ....	23
Art. 35 – Norma finale.....	23

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito di applicazione, contenuti e validità temporale del Regolamento e per la localizzazione, l'installazione ed il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile.**

1. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile (d'ora in poi Regolamento) viene predisposto e approvato ai sensi della LR 18/03/2011 n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni".
2. Il Regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale e definisce la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie del regolamento, dalle presenti norme e dei relativi allegati.
3. Il Regolamento ha efficacia a tempo indeterminato e sarà oggetto di periodico aggiornamento da parte dell'Amministrazione comunale, in relazione alle sopravvenute norme di legge, alla necessità di nuove e/o diverse localizzazioni degli impianti, ovvero in relazione alla concreta applicazione delle disposizioni stesse.

### **Art. 2 – Definizioni.**

1. Ai fini della corretta applicazione del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 della LR 3/2011, si riportano le seguenti definizioni.
  - a) "impianto fisso per telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
  - b) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
  - c) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;
  - d) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
  - e) "gap-filler": impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra";

- f) "manutenzione ordinaria": ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti, compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti;
- g) "modifica migliorativa": ogni modifica degli impianti che non comporti in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico;
- h) "potenza" degli impianti o degli apparati: la potenza complessiva dell'impianto o dell'apparato ai connettori d'antenna;
- i) "infrastrutture per telecomunicazioni": insieme delle reti, sistemi e apparati per telecomunicazioni, composti da dorsali principali e da reti di accesso agli utenti finali;
- l) "esposizione": la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- m) "limite di esposizione": il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- n) "valore di attenzione": il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
- o) "modifica di un impianto esistente": riconfigurazione dell'ITM o dell'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio
- p) "risanamento e bonifica di un impianto esistente": per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:
- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati;
  - la compatibilità dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;
  - la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti - intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico edilizio - sull'assetto del territorio.
- q) "obiettivi di qualità":
- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;

### **Art. 3 – Principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici ed obiettivi generali del Regolamento.**

1. L'amministrazione comunale tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione. Pertanto i soggetti interessati ad installare e/o mantenere infrastrutture, fisse o mobili, per la telefonia mobile nel territorio comunale debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

2. Conseguentemente il Regolamento persegue i seguenti obiettivi in ordine di priorità, tenuto conto degli obiettivi esplicitati all'art. 16 co.3 della LR 3/2011:

a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;

b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 17 della legge, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;

c) l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui al comma 2 dell'art. 16 della LR 3/2011, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;

d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;

e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;

f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;

g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

j) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;

l) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati.

3. Tali obiettivi sono raggiunti non in maniera chiusa ma tramite un percorso partecipato nel quale siano tenute in considerazione sia le esigenze dell'Amministrazione, sia i programmi dei gestori della rete per la telefonia mobile.

#### **Art. 4 – Elementi costitutivi del Regolamento.**

1. Il Regolamento è costituito dai seguenti elaborati:

- a) TAV A1     Impianti per la telefonia mobile esistenti
- b) TAV A2     Interpretazione paesaggistica
- c) S           Studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio
- d) TAV P1     Zonizzazione aree per la telefonia mobile
- e) R           Relazione illustrativa
- f) N           Norme

2. In particolare hanno valore prescrittivo, a contenuto vincolante, gli elaborati "TAV P1" – Zonizzazione aree per la telefonia mobile ed "N" - Norme.

3. In caso di eventuali non corrispondenze tra tavole grafiche a scale diverse, fa sempre testo la rappresentazione a scala più dettagliata.

#### **Art. 5 – Programmi di Sviluppo della rete**

1. I Gestori entro il 31 marzo di ogni anno presentano il Programma di Sviluppo della propria rete. In tale lista sono compresi anche gli impianti in standard DVB-H.

2. Il Programma di Sviluppo della rete dovrà individuare tramite un'opportuna cartografia i siti puntuali e le aree maggiormente idonee scelte tra quelle riportate nella "TAV P1 - Zonizzazione aree per la telefonia mobile" per la realizzazione dei nuovi impianti e l'individuazione delle Stazioni Radio Base soggette a riconfigurazione che si intendono realizzare nell'anno in corso.

3. Nel caso i Gestori non presentino il menzionato Programma di Sviluppo si prescinde da esso e rimane valido quello presentato in precedenza.

#### **Art. 6 - Istruttoria della verifica di conformità al Progetto di Piano dei Programmi di Sviluppo**

1. L'Ufficio tecnico comunale dopo il 31 marzo di ogni anno avvia una fase di analisi e valutazione degli eventuali Programma di Sviluppo presentati dai gestori. In tale fase il Comune può richiedere degli incontri con i Gestori al fine di poter valutare con maggior dettaglio le richieste ed eventuali modifiche alle stesse.

#### **Art. 7 – Modalità d'attuazione del Regolamento**

1. Le procedure autorizzative e la documentazione da predisporre per la realizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile consentiti dal presente Regolamento, sia dal punto di vista urbanistico-ambientale che per quanto attiene alle emissioni elettromagnetiche, sono stabilite all'art.18 della LR 3/2011 ed al titolo III del Regolamento della LR 28/04 (art.11 e modellistica allegata).



## **TITOLO II - CRITERI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELEFONIA MOBILE**

### **Art. 8 – Tipologie di localizzazione ed ITM esistenti.**

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:

- a) zone a installazione condizionata
- b) zone preferenziali
- c) zone preferenziali vincolate
- d) zone neutre

che sono rappresentate, a livello cartografico, a livello normativo, dai prossimi articoli.

2. Il Regolamento individua altresì a livello cartografico gli ITM esistenti, distinguendo tra:

- a) ITM esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
- b) ITM esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi del Regolamento e pertanto si ritiene di prescrivere interventi di mitigazione e/o mascheramento;
- c) ITM esistenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi del Regolamento che si ritiene pertanto di rilocalizzare;

### **Art. 9 – Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata**

1. Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale, le zone a installazione condizionata sono costituite da:

- a) i ricettori sensibili, ovvero singoli edifici o aree dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte all'istruzione o alla popolazione infantile, residenze per anziani, attrezzature sanitarie di base nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate;
- b) i beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- c) le Zone di elevato valore storico - ambientale "A1" e le Zone dei nuclei di interesse storico - ambientale "A2", opportunamente individuate nelle tavole del vigente P.R.G.C;
- d) il sistema insediativo controindicato;
- e) le aree protette, i territori coperti da boschi, le aree soggette a vincolo idrogeologico, altre zone di salvaguardia o comunque assoggettate a vincoli o tutele di tipo paesaggistico, forestale ed ambientale e comunque vincolate da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

2. Nelle zone di installazione condizionata la eventuale collocazione degli impianti dovrà avvenire secondo le indicazioni di seguito riportate:

a) per garantire la massima tutela dei ricettori sensibili è esclusa l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione per l'erogazione del servizio di telefonia mobile sulle aree di pertinenza di asili nido, scuole, attrezzature per l'assistenza, attrezzature sanitarie di base, così come evidenziate nella Tavola P1. E' consentita un'eventuale installazione solo per motivate e dettagliate esigenze di servizio, previa dimostrazione della minimizzazione delle esposizioni e dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative nel contesto costituente ambito necessario per consentire il corretto funzionamento della rete;

b) l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione per l'erogazione del servizio di telefonia mobile su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è consentita solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici;

c) nelle aree appartenenti alle "Zone A1 e A2", classificate nelle norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale agli artt. 12-13 e su tutti gli edifici di valore storico architettonico e monumentale, ovunque ubicati, è possibile installare unicamente sistemi di telefonia mobile a basso impatto visivo senza alcun tipo di struttura in elevazione a sostegno dell'impianto medesimo, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 21 co.4 del presente regolamento;

d) nel sistema insediativo controindicato, caratterizzato dalle aree prossime al tessuto storico e dalle aree con un tessuto edificato prevalentemente a limitato sviluppo in altezza, l'installazione di ITM è consentita solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo ed il corretto inserimento rispetto al tessuto storico ed al tessuto insediativo a margine. Dovrà essere altresì dimostrato che l'inserimento del sistema di telefonia mobile non altera il contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;

e) nelle aree ritenute rilevanti ai fini paesaggistici e comunque in tutte le zone rientranti nelle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, eventuali installazioni sono consentite solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica. In tali aree dovranno essere sempre adottati specifici accorgimenti progettuali affinché l'impatto visivo dell'intervento sia minimo, ed in particolare:

- dovrà essere opportunamente valutata e dimostrata l'incidenza sulle visuali percepibili da punti e/o da percorsi (veicolari, ciclabili, escursionistici, ecc.) di interesse panoramico, dalla viabilità e dalle aree pubbliche;
- dovranno essere salvaguardate le visuali d'interesse panoramico, evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista;

- dovranno essere ricercate localizzazioni che consentano di ridurre la realizzazione di nuove opere viarie di accesso e di minimizzare le trasformazioni della viabilità preesistente;
- dovrà essere evitata l'eccessiva vicinanza con elementi naturalistici (particolarità geomorfologiche, salti d'acqua, ecc.) con caratteristiche di singolarità e di preminente connotazione dei lineamenti paesistico ambientali della località.

Nelle aree ritenute rilevanti a fini naturalistici o nelle aree vincolate da specifiche disposizioni legislative nazionali e regionali, dovrà essere dimostrata la compatibilità localizzativa del sito e la minimizzazione degli impatti derivanti dall'installazione dell'impianto.

f) In genere, qualora la realizzazione degli elementi di sostegno sia prevista in porzioni di territorio interessate da copertura boschiva, o nelle immediate vicinanze, l'integrazione di detti elementi dovrà essere mitigata tramite l'inserimento di alberature di specie coerenti con quelle esistenti nella località, da sistemare secondo schemi di distribuzione spontanea e soprattutto in continuità con le macchie arboree preesistenti.

#### **Art. 10 – Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone preferenziali e nelle preferenziali vincolate**

1. Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale, le zone preferenziali sono costituite da:

- a) siti prioritari individuati dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale o di proprietà pubblica;
- b) impianti sportivi (con esclusivo utilizzo dei sostegni degli impianti di illuminazione esistenti) e aree cimiteriali;
- c) zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate nel PRG;
- d) altre infrastrutture esistenti ritenute idonee in contesti non urbanizzati.

2. La realizzazione di impianti in aree di proprietà comunale deve essere preceduta da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale. Lo schema disciplinare per la Concessione dei siti pubblici ed i relativi canoni dovranno essere stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale.

3. L'assegnazione di terreni, edifici o manufatti pubblici ai Gestori di telefonia cellulare per l'installazione di ITM avviene a titolo oneroso. Il Comune stabilisce ed aggiorna, in base ai prezzi di mercato ed ai sensi della normativa vigente al momento dell'assegnazione, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione, favorendo la condivisione dei siti tra più gestori.

4. Indipendentemente dalla classificazione urbanistica della zona, l'installazione di impianti per la telefonia è comunque consentita all'interno di aree destinate a rotatorie ed incroci, come individuate nella cartografia del PRG vigente mediante utilizzo di supporti di tipo a palo, rimanendo esclusa l'installazione di tralicci.

5. Le zone preferenziali di cui al comma 1 ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico disciplinato alla parte III del D.lgs 42/2004 sono definite come “zone preferenziali vincolate”

6. La realizzazione di impianti in zone preferenziali vincolate, è altresì disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 9 co. 2 lett. e) e dalle disposizioni legislative vigenti per l'area tutelata.

#### **Art. 11 – Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone neutre**

1. Le aree del territorio comunale non comprese nelle zone di cui all'art 8 co.1 lett. a), b), c) sono definite “zone neutre”.

2. Le zone neutre comprendono le aree nelle quali non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. In tali aree la costruzione di nuovi impianti sarà generalmente consentita, qualora sia evidenziata l'indisponibilità di aree preferenziali nel contesto costituente area di interesse per i gestori.

3. Al fine dell'individuazione all'interno di un'area di progetto neutra del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il presente percorso valutativo:

- in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'installazione su pali di nuova installazione è consentita dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre infrastrutture ritenute idonee;
- l'installazione su edifici è preferibile su edifici di elevata altezza rispetto i circostanti e a tetto piano.

#### **Art. 12 – Disposizioni autorizzative**

1. L'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15 della L.R. 3/2011 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 16 della L.R. 3/2011. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.

2. La SCIA, oltre all'asseverazione di cui al comma 1, e' corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalita' tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, nonchè di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.

3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.
4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA, il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della L.R. 3/2011, per quanto applicabili e compatibili.
5. La realizzazione di microcelle e' soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6 della L.R. 3/2011.
6. Nelle aree ex Legge n. 431/85 (Galasso), per le nuove installazioni, dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.
7. Per localizzazione di impianti nelle zone in cui sono ubicati ricettori sensibili, la documentazione per l'autorizzazione dovrà essere integrata con una relazione tecnica che descriva dettagliatamente le motivazioni che determinano l'impossibilità di localizzare l'impianto in zone alternative nel contesto costituente ambito necessario per consentire il corretto funzionamento della rete.
8. Ogni potenziale localizzazione di impianto, su tutto il territorio comunale, dovrà essere verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino e uno da lontano.
9. In caso di impianti da ubicare presso aree tutelate o edifici ricompresi nelle zone di installazione condizionata, dovrà inoltre essere allegata una relazione tecnica contenente gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica, fatta salva la necessità di acquisire preventivamente nulla osta e pareri obbligatori.
10. L'installazione di impianti provvisori o mobili, resa necessaria per eventi o esigenze straordinarie, è regolata dall'art. 21 della L.R. 3/2011. Sono da considerarsi impianti mobili quelli collocati su supporto carrrellato mobile o comunque facilmente rimovibile.
11. La documentazione da allegare per l'installazione di un impianto mobile, deve comprendere, oltre alla certificazione dell'operatore prevista dall'art. 21 della L.R. 3/2011, anche la descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e la relativa durata comunque non superiore a 90 giorni.

### **Art. 13 – Divieti e deroghe**

1. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal Regolamento. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune potrà assentire l'installazione di microcelle o impianti provvisori in deroga alle disposizioni ed incompatibilità del presente regolamento.

### **Art. 14 – Caratteristiche impiantistiche e radioelettriche degli impianti**

1. Le caratteristiche impiantistiche riferite all'emissione, e/o all'installazione, e/o all'esercizio debbono sempre garantire il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovraordinate vigenti, anche attraverso l'utilizzo delle migliori soluzioni tecnico/impiantistiche atte a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Per gli impianti che superano i limiti di cui al D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 dovranno essere eseguite azioni per il risanamento con le modalità di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres. *“Regolamento di attuazione della Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 28”*

### **Art. 15 – Caratteristiche tipologiche degli impianti**

1. Nel rispetto dei requisiti radioelettrici deve essere perseguito per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, - il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione e, comunque, utilizzando la miglior tecnologia disponibile.

2. Tutti i nuovi impianti dovranno inoltre adottare tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito.

3. In tutto il territorio comunale gli impianti devono sempre essere posizionati prioritariamente su manufatti esistenti, quali coperture di edifici o sostegni di altri impianti tecnologici. Ove si dimostri l'impossibilità di applicare tali soluzioni potranno essere installati su strutture in elevazione ricorrendo, preferibilmente, a soluzioni progettuali innovative che arrechino il minor impatto visivo possibile, ivi compresa la tinteggiatura con vernici mimetizzanti.

4. Per l'installazione di nuovi impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, dovranno essere adottate, nel rispetto dei limiti di emissioni, misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche tra i diversi concessionari al fine di contenere l'ordinata distribuzione degli impianti.

5. In tutte le zone a destinazione residenziale, nelle zone vincolate a fini paesaggistici o ambientali dalle disposizioni legislative vigenti, come individuate dal vigente PRG non sono ammesse le strutture a traliccio

ed inoltre gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti dovranno essere necessariamente interrati e comunque sempre opportunamente mascherati.

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre la realizzazione di vani interrati in considerazione delle esigenze di tutela di particolari condizioni paesistiche ambientali e di valori storici architettonici.

#### **Art. 16 – Posizionamento delle microcelle e dei gap-filler**

1. In tutto il territorio comunale, ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti si potranno realizzare i seguenti tipi di infrastrutture per la telefonia mobile:

- a) installazione delle microcelle;
- b) installazione di gap-filler
- c) attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile.

2. Anche per la realizzazione delle suddette infrastrutture si dovranno adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta di nulla-osta preventivo in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto all'istanza autorizzativa.

3. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari ecc. Solamente nel caso in cui non sia possibile realizzarle secondo quanto sopra descritto si potrà procedere all'installazione su edifici a carattere residenziale, tale circostanza dovrà esser opportunamente documentata nel progetto allegato alla richiesta autorizzativa. Qualora si debbano installare delle microcelle nell'ambito delle facciate di edifici esistenti esse dovranno essere armonizzate con le facciate stesse.

4. Qualora la microcella venga installata su murature di fabbricati di civile abitazione, lo spessore del muro non potrà essere inferiore a cm 30. e l'apparecchiatura dovrà essere installata in corrispondenza del cordolo di interpiano.

6. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico, tutti come individuati dal Regolamento nella Tav. A2, l'installazione di microcelle e gap-filler, dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate degli edifici.

#### **Art. 17 – ITM esistenti ritenuti compatibili.**

1. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'approvazione del Regolamento, ritenuti compatibili così come individuati dalla tav. P1, si potrà procedere, all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal Regolamento per le localizzazioni preferenziali.

2. Le modifiche degli impianti per la telefonia mobile sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente così come stabilito all'art. 18 della LR 3/2011.

**Art. 18 – ITM esistenti ritenuti compatibili ma con la prescrizione di interventi di mitigazione**

1. Gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'approvazione del Regolamento, ritenuti compatibili ma per i quali si prescrivono interventi di mitigazione per migliorare il loro inserimento a livello paesaggistico, sono individuati dalla tav. P1.

2. Gli interventi di manutenzione, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.

3. Le modifiche degli impianti per la telefonia mobile sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente così come stabilito all'art. 18 della LR 3/2011.



### TITOLO III - CRITERI L'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI IMPIANTI

#### **Art. 19 – Disposizioni per la compatibilità paesaggistica degli impianti in Comune di Cormòns**

1. Fermo restando i criteri e le prescrizioni di cui agli artt. 9 – 10 - 11, valgono per tutte le parti del territorio comunale le seguenti modalità di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio visuale tenendo conto, in particolare, delle specificità dei seguenti contesti:

a) Territorio urbanizzato:

- ambito di interesse storico culturale
- ambito di conservazione e completamento delle aree centrali
- ambito a prevalente carattere residenziale esterno al centro e/o di espansione, aree militari
- ambito industriale/artigianale, commerciale

b) Territorio extra urbano

- ambito extraurbano
- ambito di interesse paesaggistico o di tutela ambientale

#### **Art. 20 – Inserimento degli impianti nel territorio urbanizzato: Ambito di interesse storico culturale**

1. L'ambito corrisponde alla parte di territorio comunale classificata come zona omogenea "A1 – A2 " e relative aree costituenti il centro storico. Tale ambito costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. In tale ambito sono ammesse le seguenti categorie di interventi:

- la realizzazione di nuove installazioni deve garantire un impatto visivo non apprezzabile. In particolare dovrà essere perseguita la minimizzazione degli effetti rispetto al piano stradale ed ai punti di vista urbani. Deve essere privilegiato il co-siting e/o il coordinamento tra le installazioni di più gestori sulla copertura di uno stesso edificio;
- sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, (es.: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) diverse dalle installazioni tradizionali, ove ininfluenti sui caratteri percettivi dell'ambiente storico in cui vengano inserite.

2. L'inserimento degli impianti in questo tessuto, qualora inevitabile, dovrà integrarsi con le tipologie delle coperture e dei "volumi tecnici" (cabine ascensori, serbatoi, altane, comignoli, ecc.) già presenti, migliorandone la qualità architettonica.

3. In generale si dovranno preferire gli edifici alti a copertura piana; in subordine, nel caso di coperture inclinate, si dovranno ricercare collocazioni arretrate rispetto alla prima fila delle falde di copertura spioventi sulle strade.

4. Non sono ammessi impianti da terra, con l'eccezione dei casi in cui gli impianti possano essere collocati su spazi pubblici ed integrati nella progettazione dell'arredo urbano. Sono comunque ammessi impianti che utilizzano supporti esistenti.

**Art. 21 – Inserimento degli impianti nel territorio urbanizzato: ambito di conservazione e completamento delle aree centrali**

1. L'ambito comprende tutte le parti urbane, con esclusione dell'ambito di interesse storico culturale e delle aree più esterne al tessuto insediativo. E' caratterizzato dalla matrice urbana articolata in tessuti esistenti, vale a dire parti di città omogenee per quanto riguarda i caratteri del sistema insediativo, quelli morfo-tipologici e quelli funzionali.

2. Gli impianti vanno posizionati prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili o infrastrutture, da ultimo su pali.

3. Per i tessuti esistenti a prevalente destinazione residenziale, i progetti relativi ad installazioni per la telefonia mobile da realizzare in tale ambito urbano, ferma restando la preferenza per l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, (es.: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) diverse dalle installazioni tradizionali, a trascurabile o ridotto impatto visivo, devono uniformarsi ai seguenti criteri:

- se previste su edifici esistenti: le antenne e i relativi supporti per forma e dimensioni devono minimizzare ogni interferenza visiva con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano (campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche e con edifici assoggettati a vincolo conservativo);
- se previste su pali realizzati ad hoc: sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, (quali rotonde, incroci, aree cimiteriali, ecc.) e i relativi progetti dovranno essere redatti in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come complemento d'arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.

4. Per ogni nuovo impianto dovranno essere elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante garantendo il corretto inserimento;

**Art. 22 – Inserimento degli impianti nel territorio urbanizzato: a prevalente carattere residenziale esterno al centro e/o di espansione, aree militari**

1. L'ambito a prevalente carattere residenziale esterno al centro e/o di espansione riguarda tutte le aree di recente edificazione, di prossima espansione e le aree militari, poste nel capoluogo, nelle frazioni e nelle località.

2. L'installazione di impianti su pali realizzati ad hoc: sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, (quali rotonde, incroci, aree cimiteriali, ecc.) e i relativi progetti dovranno essere redatti in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come complemento d'arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.

3. Nella progettazione e realizzazione si dovrà tener conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica intesa quale insieme di azioni

che permettono di ridurre la percezione visiva degli impianti e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.

4. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e de paesaggi, l'installazione di nuovi impianti non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrstrutture esistenti.

#### **Art. 23 – Inserimento degli impianti nel territorio urbanizzato: ambito industriale/artigianale, commerciale**

1. L'ambito corrisponde alle zone classificate dal vigente Piano regolatore come zone D, H individuate al Titolo II "Norme per le zone" delle NTA del medesimo strumento urbanistico.

2. Per le aree ricadenti in questo ambito, i progetti relativi ad installazioni per la telefonia mobile devono uniformarsi ai seguenti criteri:

- inserimento in zone per la viabilità e relative fasce d'ambientazione, parcheggi, zone per attrezzature tecnologiche ecc. secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
- progettazione degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, copertura edifici ecc.);

#### **Art. 24 – Inserimento degli impianti nel territorio extraurbano: ambito extraurbano**

1. L'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio extraurbano, deve perseguire le seguenti soluzioni:

- a) sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.);
- b) soluzioni progettuali adeguate ai tratti costituenti cannocchiali prospettici e ai corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche, ecc.), in riferimento a preesistenze storiche di rilievo e alle zone di particolare valore ambientale e paesaggistico;
- c) le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con attività produttive, devono essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio;
- d) le recinzioni degli impianti tecnici a terra dovranno essere preferibilmente caratterizzate da una minima percezione visiva. Tale elemento dovrà essere integrato nell'ambiente anche mediante gli accorgimenti precedentemente descritti e l'utilizzo di materiali naturali (es. legno, cortine di siepi, piantumazioni arbustive);
- e) laddove questo non precluda la corretta trasmissione del segnale, dovrà essere evitato l'utilizzo di strutture verticali a sostegno degli impianti con struttura a traliccio; dovranno essere utilizzate

strutture verticali a palo metallico trafilato o estruso, rastremati, con sezione proporzionata all'altezza;

f) dovrà essere evitata la collocazione di nuove strutture di sostegno laddove già presenti installazioni, soprattutto in ambienti privi di vegetazione;

g) quando possibile tecnicamente e qualora ciò comporti una reale mitigazione dell'impatto paesaggistico, dovrà essere prevista l'installazione di strutture di sostegno simulanti elementi naturali (es. alberature);

h) le varie componenti in elevazione degli impianti in progetto (strutture di sostegno, locali accessori, recinzioni, etc.) devono essere integrate nel paesaggio attraverso l'uso di colorazioni coerenti con l'ambiente circostante, considerando le tonalità predominanti e le possibili visuali da cui possono essere percepite le strutture stesse;

i) collegamenti e connessioni delle cablature necessarie all'alimentazione degli impianti ed i collegamenti al palo di sostegno dell'antenna devono essere effettuati con canalizzazioni interrante e/o mascherate.

2. Sono da escludersi installazioni "in aperta campagna", ovvero si dovrà sempre ricercare una ambientazione paesaggistica delle nuove infrastrutture ricercando una precisa relazione con la infrastrutture aree esistenti (elettrorodotti) o con infrastrutture lineari (linea ferroviaria).

#### **Art. 25 – Inserimento degli impianti nel territorio extraurbano: ambito di interesse paesaggistico o di tutela ambientale**

1. Previsioni localizzative di nuovi impianti che possano interferire con elementi paesaggistici e ambienti di pregio o aree tutelate per le valenze ambientali, come l'eccessiva vicinanza a fabbricati e relative pertinenze di valore storico – artistico – documentale (es. chiese, cappelle, edifici monumentali, ecc.) o corsi d'acqua ed aree boscate vincolate, sono da escludersi, fatto salvo il riconoscimento alla localizzazione mediante il rilascio delle autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative in materia per l'area tutelata.

#### **Art. 26 – Armadiature e volumi di servizio**

1. Gli apparati tecnologici dell'ITM saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.

2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più

defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si dovrà valutare la possibilità prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.

3. Gli eventuali ampliamenti di armature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.

4. Nel caso in cui vengano realizzate ITM in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.

### **Art. 27 – Area di pertinenza**

1. La sistemazione delle aree di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovrà avvenire adottando delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.

2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

a) l'area di pertinenza libera da ITM e da armature e volumi di servizio dovrà, salvo diversa prescrizione contenuta nelle schede tecniche d'intervento, essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;

b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite mediante riporto di terreno vegetale;

c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;

d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.

### **Art. 28 – Accesso all'area ed opere civili e scavi su suolo pubblico**

1. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.

2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione comunale, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.

3. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunali in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta autorizzativa.

#### **Art. 29 – Impianti mobili per telefonia mobile**

L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessari per eventi straordinari, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al Comune e all'ARPA, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni. Entro novanta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al Comune la sua avvenuta dismissione.

#### **Art. 30 – Dismissione degli ITM**

1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti per la telefonia mobile, è fatto obbligo, previa comunicazione al Comune e ad ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile.

## TITOLO IV - CONTROLLI AMBIENTALI

### **Art. 31 – Risanamento e bonifica di impianti esistenti**

1. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa sovraordinata vigente.
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto ed alla sua eventuale delocalizzazione.
3. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla diffida. Fino a che non sia effettuato il risanamento, l'impianto in questione deve cessare ogni attività.
4. Nei casi di co-siting, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano all'impianto non in regola ed al gestore responsabile della violazione, individuati dal Comune con il supporto di ARPA.
5. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione di ARPA, in relazione alle nuove caratteristiche dell'impianto.

### **Art. 32 – Vigilanza e controllo**

1. L'amministrazione comunale esercita l'attività di controllo e vigilanza avvalendosi dell'ARPA e dell'ASS, con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. n. 3/2011. I controlli sono finalizzati a verificare il rigoroso rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia e dei parametri radioelettrici degli impianti, così come dichiarati dai gestori al momento del procedimento autorizzativo.
2. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione con proprio atto, che stabilisce i criteri di priorità nei controlli, tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini, sentite l'ASS e l'ARPA. Con lo stesso atto vengono altresì impegnate le somme necessarie allo svolgimento delle suddette attività. Il resoconto dei controlli effettuati è messo a disposizione dei cittadini.
3. Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

### **Art. 33 – Sanzioni**

1. In caso di accertate violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 27 della L.R. n. 3/2011.

## TITOLO V - NORME FINALI

### **Art. 34 – Approvazione del Regolamento. Entrata in vigore del regolamento. Durata e varianti.**

1. Il Regolamento e le sue modifiche sono approvati con Delibera del Consiglio Comunale. Qualora il regolamento interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 42/2004, la Giunta comunale ne dispone, con propria deliberazione, la trasmissione al competente Ministero per i beni e le attività culturali e ai suoi uffici periferici.
2. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione. La deliberazione di approvazione del regolamento, è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.
4. Sono ammesse varianti che comportino l'individuazione di nuovi siti, da destinare alla installazione di ITM, su aree o beni culturali, sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42, previa acquisizione del parere del Ministero per i beni e le attività culturali. Sono altresì ammesse varianti che consentano la localizzazione di nuovi impianti ITM all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o paesaggistico nel qual caso deve essere acquisito il parere di competenza della Regione.

### **Art. 35 – Norma finale.**




1. Per quanto non specificamente previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.



## IMPIANTI DA MITIGARE E RELATIVE PRESCRIZIONI

## IMPIANTO DA MITIGARE

GESTORE	TELECOM ITALIA, VODAFONE
LOCALIZZAZIONE	Via Madonnina – centrale Telecom
TIPO DI IMPIANTO	Supporto su traliccio



### NOTE

L'impianto è localizzato nel centro abitato di Cormons entro l'area pertinenziale di una centrale Telecom Italia in Via Madonnina.

Il sostegno è costituito da un traliccio, il cui impatto visivo risulta particolarmente evidente anche in relazione alla colorazione bianca e rossa della struttura. L'alterazione visiva è percepita da diversi punti di visuale unitamente al disordine degli apparati di trasmissione posti nella sommità del traliccio. L'impianto è da considerarsi come un elemento detrattore del paesaggio percepito.

Al fine di una migliorare l'integrazione dell'impianto all'interno del contesto urbano, si propone la tinteggiatura della struttura con una colorazione che si armonizzi maggiormente con l'intorno. Al contempo si propone una riorganizzazione degli apparati di trasmissione, con l'eliminazione degli sbracci ed una migliore integrazione delle celle con una'avvicinamento delle stesse alla struttura..